

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE "GIORGIO PASQUALI"**

(Riconosciuta con decreto ministeriale 16 novembre 1993
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.66 del 21.03.1994)

Art.1

E' istituita la Fondazione denominata "Giorgio Pasquali" in attuazione delle disposizioni di ultima volontà, espresse dalla Signora Nosei Maria ved. G. Pasquali.

Art.2

Il patrimonio della Fondazione - alla data della richiesta di riconoscimento (06.08.1990) - è costituito:

- da L.549.780.760= di cui L.520.000.000= in titoli di Stato e L.29.780.760= in contanti.

A detta somma sono da aggiungere gli interessi che sono in corso di maturazione sui titoli mentre dovranno detrarsi le spese legali relative alla vertenza definita il 22.10.1988.

Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, contributi e lasciti che perverranno alla Fondazione a tale scopo.

Art.3

Secondo la volontà della Testatrice scopo della Fondazione è il conferimento di borse di perfezionamento a giovani laureati in discipline classiche.

Art.4

La Fondazione ha sede presso la sede della Scuola Normale Superiore di Pisa, piazza dei Cavalieri n.7.

Art.5

Organi della Fondazioni sono il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.

Art.6

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

- Direttore della Scuola Normale Superiore o chi ne fa le veci, con funzione di Presidente;

- Preside della Classe di Lettere e Filosofia;

- un professore di materie classiche presso la medesima Scuola, designato dal Consiglio Direttivo della Scuola Normale Superiore di Pisa;

- un professore ordinario di materie classiche presso un'Università italiana, designato dal Consiglio di Amministrazione;

- un funzionario della Scuola esperto in materie amministrative-contabili, in funzione di segretario, designato dal Consiglio Direttivo della Scuola Normale Superiore di Pisa, con voto consultivo.

Il Consiglio viene rinnovato ogni cinque anni nei suoi membri di nomina del Consiglio Direttivo della Scuola Normale Superiore di Pisa e del Consiglio di Amministrazione, mentre gli altri due durano in carica fino a quando sono rispettivamente Direttore della Scuola Normale Superiore e Preside della Classe di Lettere, e vengono poi sostituiti da chi li sostituisce nelle rispettive cariche.

Art.7

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione, che interessano la Fondazione; delibera tra l'altro sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti, nonché sulle eventuali modifiche dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, comunque, a deliberare su quanto necessario ed utile all'efficienza della Fondazione e allo sviluppo della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, approva il Regolamento per la determinazione del numero ed entità delle borse di studio, approva i bandi e quant'altro attiene all'attività della Fondazione, provvede a modificare il Regolamento stesso ogniqualvolta si renda necessario.

Art.8

La Fondazione potrà dotarsi di proprio personale previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con apposito Regolamento sarà disciplinato lo stato giuridico ed economico dell'eventuale personale alle dipendenze della Fondazione.

Art.9

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione anche in giudizio; convoca il Consiglio di Amministrazione ed adotta, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, informandone il Consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva.

Art.10

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per iscritto dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità: comunque sia, almeno annualmente e ogniqualvolta almeno la metà dei consiglieri gliene faccia richiesta.

Art.11

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di votazione palese, a parità di voti prevale quello del Presidente. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene approvato nella seduta successiva.

Art.12

L'esercizio finanziario ha la durata dell'anno solare.

Art.13

Qualora il patrimonio divenisse insufficiente per il conseguimento dello scopo oppure quest'ultimo divenisse inattuabile, la Fondazione cesserà la sua attività ed il patrimonio sarà trasferito alla Scuola Normale Superiore affinché, secondo il proprio Statuto, lo destini a scopi analoghi a quelli della Fondazione.

Art. 14

Nelle more del riconoscimento giuridico della Fondazione, le competenze del Consiglio di Amministrazione della stessa spettano al Comitato Promotore nominato dal Consiglio Direttivo della Scuola Normale Superiore nella seduta del 20.01.1989.